

**STRUTTURA : UOC Gestione Risorse Umane**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 95 del 15/02/2022

**OGGETTO: Conferimento incarichi di Collaborazione Coordinata e Continuativa a personale del comparto per emergenza da COVID-19.**

**Il Direttore della** UOC Gestione Risorse Umane, delegato dal Direttore Generale dell'Azienda Ulss 5 Polesana con Deliberazione n. 2 del 01/03/2021,

**PREMESSO CHE**

L'art. 2-*bis*, comma 1 lett. a), della Legge nr. 27 del 24.04.2020 di conversione del D.L. nr. 18 del 17.03.2020 e s.m.i. prevede che – al fine di far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e di garantire i livelli essenziali di assistenza fino al perdurare dello stato di emergenza – le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale possano procedere al reclutamento del personale delle professioni sanitarie, nonché di medici specializzandi, iscritti all'ultimo e al penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione, anche ove non collocati nelle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 547, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, conferendo incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, di durata non superiore a sei mesi, prorogabili in ragione del perdurare dello stato di emergenza, in deroga alle disposizioni dell'art. 7, commi 6 e 6 *bis*, del D.lgs. 165/2001 e dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, nr. 78. Tali deroghe implicano, tra l'altro, che gli incarichi possono essere conferiti anche:

- per lo svolgimento di funzioni ordinarie;
- prescindendo dal previo svolgimento di procedure comparative;
- prescindendo dai requisiti soggettivi e dai presupposti di legittimità di cui all'art. 7, commi 6 e 6 *bis*, del d.lgs. 165/2001.

L'art. 2-*bis*, comma 3, consente di conferire tali incarichi anche ai laureati in medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio della professione medica e iscritti agli ordini professionali.

L'art. 2-*bis*, comma 5, consente – verificata l'impossibilità di assumere personale anche facendo ricorso agli idonei in graduatorie in vigore – di conferire incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, di durata non superiore a sei mesi, e comunque entro il termine dello stato di

emergenza, a dirigenti medici, veterinari e sanitari nonché al personale del ruolo sanitario del comparto sanità, collocati in quiescenza, anche ove non iscritti al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo, nonché agli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza. Gli incarichi possono essere conferiti anche in deroga all'articolo 7 del D.lgs. 30 marzo 2001, nr. 165 e all'articolo 5, comma 9, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, nr. 135 che fa divieto alle pubbliche amministrazioni di attribuire, tra gli altri, incarichi di studio e di consulenza, nonché incarichi dirigenziali o direttivi a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza.

Il decreto-legge 24 dicembre 2021, nr. 221 all'art. 1, dispone, da ultimo (V. decreto-legge 30 luglio 2020, nr. 83 convertito con legge 25 settembre 2020, nr. 124, come modificato dal successivo decreto-legge 7 ottobre 2020, nr. 125 e dal decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105), la proroga fino al 31 marzo 2022 dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020.

La Regione del Veneto, con DGRV nr. 258 del 09.03.2021, lett. D) "Reclutamento di personale in rapporto alle disposizioni contenute nei decreti-emergenziali" ha stabilito che le aziende, ai sensi del del D.L. 18/2020, convertito in Legge nr. 27 del 24.04.2020, potranno:

- conferire incarichi di lavoro autonomo, anche di co.co.co., di durata non superiore a sei mesi, rinnovabili, agli operatori di tutte le professioni sanitarie, agli OSS ed agli specializzandi all'ultimo e penultimo anno di corso, anche ove non collocati nelle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 547, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (art-2-bis, comma 1, lett. a);
- procedere alle assunzioni dei medici specializzandi secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 548-bis della L. 145/2018 (art-2-bis, comma 1, lett. b);
- conferire e prorogare incarichi di lavoro autonomo per la durata di sei mesi allo stesso personale individuato al comma 1, lett. a) collocato in quiescenza (articolo 2-bis, comma 5);
- conferire e prorogare "incarichi individuali a tempo determinato" (in sostanza assunzioni a tempo determinato) a mezzo di procedure semplificate della durata di un anno al personale individuato all'articolo 2-bis, comma 1 (articolo 2-ter, commi 1 e 2);
- conferire e prorogare gli incarichi di cui all'art. 2-ter, comma 1 per sei mesi anche ai medici specializzandi iscritti all'ultimo e penultimo anno di corso (articolo 2-ter, comma 5).

A fronte dell'erogazione delle suddette prestazioni sanitarie la Regione Veneto — Azienda Zero prevede un compenso orario pari a:

- € 60,00 per incarichi libero-professionali e di Collaborazione Coordinata e Continuativa conferiti a medici specialisti;
- € 60,00 per incarichi libero-professionali conferiti a medici specialisti in quiescenza;
- € 40,00 per incarichi libero-professionali o di Collaborazione Coordinata e Continuativa conferiti a medici specializzandi o a medici laureati e abilitati e privi di specializzazione;
- € 30,00 per incarichi di Collaborazione Coordinata e Continuativa conferiti a sanitari non medici, anche in quiescenza, riconducibili ai profili del comparto.

La nota prot. nr. 604618 del 28.12.2021 del Direttore Generale Area Sanità e Sociale ad oggetto: Indicazioni in materia di reclutamento di personale D.L. 24 dicembre 2021, nr. 221 e "Maxiemendamento" del Governo relativo al disegno di legge di bilancio 2022 che dispone, infine, la proroga fino al 31 marzo 2022 delle disposizioni di cui:

- Articolo 2-bis, comma 3, del decreto legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. La proroga consente anche nel primo trimestre 2022 di conferire

incarichi di lavoro autonomo per le finalità indicate nel comma 1 dell'articolo 2-bis del D.L 18/2020, e in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 165/2001, ai laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio della professione medica e iscritti agli ordini professionali e, quindi, anche non in possesso della specializzazione.

- Articolo 12, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. La proroga consente per lo stesso periodo del 2022 il trattenimento in servizio dei dirigenti medici e sanitari, del personale del ruolo sanitario del comparto sanità e degli operatori socio-sanitari, anche in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza.
- Articolo 10, commi 2 e 3, del decreto legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76. La proroga consente fino al 31 marzo 2022 l'utilizzo delle misure in materia di espletamento di procedure concorsuali contenute nelle disposizioni citate.

Nonchè la possibilità di conferire e/o prorogare:

- fino al 31 dicembre 2022, gli incarichi di lavoro autonomo, anche di co.co.co., di durata non superiore a sei mesi rinnovabili, ai medici specializzandi iscritti all'ultimo e penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione, anche ove non collocati nelle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 547, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
- fino al 31 dicembre 2022 gli "incarichi individuali a tempo determinato" (in sostanza assunzioni a tempo determinato) di cui all'articolo 2-ter, commi 1 e 2, del D.L.18/2020 a mezzo di procedure semplificate della durata di un anno al personale individuato dall'articolo 2-bis, comma 1, lett. a) dello stesso D.L. 18/2020;
- fino al 31 dicembre 2022 gli incarichi di cui all'art. 2-ter, comma 5, del D.L. 18/2020, alle condizioni ivi previste, per sei mesi ai medici specializzandi iscritti all'ultimo e penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione;
- fino al 30 giugno 2022 gli incarichi di cui all'articolo 4-bis del D.L. 18/2020, per personale da inserire nelle Unità speciali di continuità assistenziale (USCA), a medici titolari o supplenti di continuità assistenziale, a medici che frequentano il corso di formazione specifica in medicina generale e ai laureati in medicina e chirurgia abilitati e iscritti all'ordine di competenza;
- fino al 31 dicembre 2022 gli incarichi di lavoro autonomo, anche di co.co.co., di cui all'articolo 33 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, in deroga all'articolo 7 del D.Lgs. 165/2001, nei confronti di professionisti sanitari e di assistenti sociali per le finalità indicate nel comma 1 dello stesso articolo 33, e nei confronti degli psicologi per le finalità indicate nel successivo comma 3.

Infine, il D.L. nr. 228 del 30.12.2021 "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi" (c.d. Milleproroghe), in vigore dal 31.12.2021, prevede la possibilità di rinnovare gli incarichi di lavoro autonomo, con il personale sanitario collocato in quiescenza di cui all'art. 2-bis comma 5 del del decreto legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 consentendo il "cumulo" dei trattamenti economici per la durata della proroga fino al 31.03.2022. La norma, infatti all'art. 4 comma 7 prevede quanto segue: *"Il termine di cui all'articolo 2-bis, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di conferimento di incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a dirigenti medici, veterinari e sanitari nonche' al personale del ruolo sanitario del comparto sanità, collocati in quiescenza, anche ove non iscritti al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a*

*riposo, nonché agli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza, e' prorogato al 31 marzo 2022, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e della disciplina di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60. Sulla base di uno schema-tipo predisposto dal Ministero della salute di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono mensilmente il monitoraggio degli incarichi di cui al primo periodo ai predetti ministeri.*

Il successivo comma 8 prevede anche la proroga della disciplina della cd "cumulabilità degli incarichi" prevista dall'articolo 34, comma 9, del decreto-legge 25 maggio 2021, nr. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, per il primo trimestre 2022.

Con note del 25.01.2022, del 07.02.2022 e del 08.02.2022, il Direttore UOC Igiene e Sanità Pubblica (SISP) e il Dirigente delle Professioni Sanitarie – Area Tecnico Sanitaria, alla luce dell'attuale situazione epidemiologica in corso, ha chiesto di conferire un incarico di Collaborazione Coordinata e Continuativa, per Massimo 36 ore settimanali, a nr. 3 Tecnici della Prevenzione, ai sensi dell'art. 2-*bis*, della Legge nr. 27 del 24.04.2020 di conversione del D.L. nr. 18 del 17.03.2020 e s.m.i. .

A seguito di tali richiesta si è proceduto ad accertare l'impossibilità di utilizzare personale già in servizio nonché di assumere personale con la medesima qualifica con gli strumenti di reclutamento ordinario, a causa della oggettiva carenza di personale sul mercato del lavoro.

Sono state, pertanto, acquisite le disponibilità dei sig.ri: Gianfranco Fagiano, Tiziano Sartori e Sergio Vignaga, Tecnici della Prevenzione in quiescenza.

Alla luce di quanto esposto – in relazione alla specifica richiesta presentata con nota del 25.01.2022, del 07.02.2022 e del 08.02.2022, dal Direttore UOC Igiene e Sanità Pubblica (SISP) e dal Dirigente delle Professioni Sanitarie – Area Tecnico Sanitaria – si propone di conferire un incarico di Collaborazione Coordinata e Continuativa ai sig.ri: Gianfranco Fagiano, Tiziano Sartori e Sergio Vignaga, Tecnici della Prevenzione in quiescenza, ai sensi dell'art. 2-*bis*, della Legge nr. 27 del 24.04.2020 di conversione del D.L. nr. 18 del 17.03.2020 e s.m.i. .

VISTO il Regolamento Aziendale disciplinante le procedure per il conferimento di incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo, a norma dell'art.7, c. 6 e sgg., Del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165 e s.m.i., approvato con deliberazione n. 145 del 14.02.2018;

VISTA la Legge nr. 27 del 24.04.2020 di conversione del D.L. nr. 18 del 17.03.2020;

VISTO il D.L. 30 luglio 2020, nr. 83, modificato dalla Legge di conversione 25 settembre 2020, nr. 124 e dall'art. 1, comma 3 del D.L. 7 ottobre 2020, nr. 125;

VISTA la D.G.R.V. n. 258 del 09.03.2021 ad oggetto: “Disposizioni per l'anno 2021 in materia di personale del SSR e specialistica ambulatoriale interna. Art. 29, comma 6, della L.R. 30 dicembre 2016, n. 30 e art. 14, comma 1, della L.R. 28 dicembre 2018, n. 48. D.G.R. n. 8/CR del 9 febbraio 2021”;

VISTA la circolare INPS nr. 74 del 22.06.2020;

VISTO l'art. 3 bis della Legge 12.03.2021, nr. 29;

VISTA la circolare INPS nr. 70 del 26.04.2021;

VISTO il D.L. nr. 52 del 22.04.2021;

VISTO il DL nr. 73 del 25.05.2021;

VISTO il D.L. nr. 105 del 23.07.2021;

VISTO il D.L. nr. 221 del 24.12.2021;

VISTO il D.L. nr. 228 del 30.12.2021;

VISTA la nota prot. nr. 604618 del 28.12.2021 del Direttore Generale Area Sanità e Sociale ad oggetto: Indicazioni in materia di reclutamento di personale D.L. 24 dicembre 2021, nr. 221 e "Maxi emendamento" del Governo relativo al disegno di legge di bilancio 2022;

VISTA la Legge Bilancio 2022 (Legge n. 234 del 30.12.2021);

VISTA la nota prot. nr. 12890 del 13.01.2022 del Direttore Generale Area Sanità e Sociale ad oggetto: "Proroga temporanea validità disposizioni in materia di personale contenute nella DGR nr. 258 del 9 marzo 2021";

### **DETERMINA**

1. di prendere atto delle note del 25.01.2022, del 07.02.2022 e del 08.02.2022 del Direttore UOC Igiene e Sanità Pubblica (SISP) e del Dirigente delle Professioni Sanitarie – Area Tecnico Sanitaria;
2. di conferire ai sig.ri: Gianfranco Fagiano, Tiziano Sartori e Sergio Vignaga, Tecnici della Prevenzione in quiescenza, ai sensi dell'art. 2-bis, della Legge nr. 27 del 24.04.2020 di conversione del D.L. nr. 18 del 17.03.2020 e s.m.i., un incarico di Collaborazione Coordinata e Continuativa, a decorrere dalla data di sottoscrizione del disciplinare d'incarico e fino al permanere delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla situazione emergenziale e, in ogni caso, non oltre il 31 marzo 2022;
3. di precisare che il compenso spettante ai professionisti è pari ad € 30,00= orari, lordi, a fronte di un impegno orario massimo di 36 ore settimanali determinate dal Direttore UOC Igiene e Sanità Pubblica (SISP) e dal Dirigente delle Professioni Sanitarie – Area Tecnico Sanitaria;
4. di prendere atto che la spesa per tali incarichi, complessivamente quantificata in presunti € 28.236,60=, sarà prevista nel Bilancio Area Sanitaria, Esercizio 2022, con riferimento alle risorse assegnate con decreto del Ragioniere Generale dello Stato 10.03.2020, ai sensi della Legge nr. 27 del 24.04.2020 di conversione del D.L. nr. 18 del 17.03.2020, nel seguente modo:

- € 26.308,80= (costo con oneri riflessi) al sottoconto economico EC72101130 Collaborazioni Coordinate e Continuate sanitarie e sociosanitarie da privato;
- € 1.927,80= al sottoconto economico EC84100020 IRAP relativa a Collab. a personale assimilato a lavoro dipendente;

Responsabile dell'istruttoria: Ufficio Gestione Rapporti di Lavoro Dipendente e Autonomo: dott. Alessio Storelli  
Responsabile della UOS Gestione Economica: dott.ssa Monica Cattelan

Il Direttore della UOC  
GESTIONE RISORSE UMANE  
Dr.ssa Patrizia Davì

<p>Il presente atto, eseguibile dalla data di adozione:                  - è soggetto a controllo <input type="checkbox"/> ;                  - non è soggetto a controllo <input checked="" type="checkbox"/> X                  Rovigo, 16/02/2022</p>	<p>Il Direttore Uoc Affari Generali                  Dr.ssa Patrizia Davi</p>
<p style="text-align: center;"><i>Attestazione di eventuale pubblicazione</i>                  Copia del presente atto è pubblicata all'Albo on line dell'Azienda per 15 giorni consecutivi da oggi.                  Rovigo, 16/02/2022</p>	<p>Il Direttore Uoc Affari Generali                  Dr.ssa Patrizia Davi</p>
<p>Copia del presente atto viene inviata in data odierna al Collegio Sindacale ( ex art. 10, comma 5, L.R. 56 del 14.9.94)                  Rovigo, 16/02/2022</p>	<p>Il Direttore Uoc Affari Generali                  Dr.ssa Patrizia Davi</p>
<p>Copia conforme all'originale, per uso amministrativo                  Rovigo,</p>	<p>Il Direttore Uoc Affari Generali                  Dr.ssa Patrizia Davi</p>

Da distribuire a:		
DIRETTORE GENERALE	UOC GESTIONE RISORSE UMANE	UFFICIO PROTEZIONE DATI
DIRETTORE AMMINISTRATIVO	UOC DIREZIONE AMM.VA TERRITORIALE	UFF. TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE
DIRETTORE SANITARIO	UOC DIREZIONE AMM.VA OSPEDALIERA	UFF. RELAZIONI CON IL PUBBL.E COMUNICAZIONE
DIRETTORE SERVIZI SOCIO-SANITARI	UOC CONTROLLO DI GESTIONE	_____
COLLEGIO DI DIREZIONE	UOC DIREZ. PROFESSIONI SANITARIE	_____
DIREZIONE FUNZIONE OSPEDALIERA	UOC ASS. FARMACEUTICA TERRITORIALE	_____
DIREZIONE FUNZIONE TERRITORIALE	UOC FARMACIA OSPEDALIERA	_____
DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE	UOC DISABILITA' NON AUTOSUFFICIENZA	_____
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	UOC INFANZIA, ADOL.E FAM.DISTRETTO 1	_____
UOC DISTRETTO 1 ROVIGO	UOC INFANZIA, ADOL.E FAM.DISTRETTO 2	_____
UOC DISTRETTO 2 ADRIA	UNITA' OPERATIVA PER IL SOCIALE	_____
UOC DIREZIONE MEDICA OSP. RO-TRE	UOC PSICHIATRIA	_____
UOC DIREZIONE MEDICA OSP. ADRIA	UOC SERD	_____
POLO FORMATIVO	UOS QUALITA' E RISCHIO CLINICO	_____
UOC AFFARI GENERALI	UOS ASSISTENZA SPECIALISTICA AMB.	_____
UOC CONTABILITA' E BILANCIO	UOS MEDICO COMPETENTE	_____
UOC PROV. ECON. LOGISTICA	UOS INTERNAL AUDITING E CERT.BIL.	_____
UOC SERVIZI TECNICI PATRIMONIALI		